



Responsabilità sanitaria: intervento chirurgico e decorso post operatorio

Descrizione

Un paziente citava in giudizio, avanti il Tribunale di Siena, lâ??Azienda Ospedaliera Universitaria Senese perché ne fosse accertata la responsabilità per â??errati trattamenti sanitari â?! in occasione dellâ??intervento chirurgicoâ?• e perché fosse quindi condannata a risarcirgli i conseguenti danni, patrimoniali e non patrimoniali. Espletata la CTU, il Tribunale di Siena condannava la convenuta a risarcire lâ??attore nella misura di euro 201.072,94 oltre interessi. La Corte di Appello di Firenze, annullava la sentenza, ritenendo che vi fosse stata ultrapetizione avendo il primo giudice ritenuta responsabile lâ??Azienda non per come fu eseguito lâ??intervento â?? come chiesto- bensì per modalità della gestione post-operatoria.

La Corte di Cassazione (sentenza del 16 febbraio 2025 n. 3916) afferma in proposito che: â??in caso di intervento chirurgico, non Ã" possibile separare artificiosamente la responsabilità per lâ??intervento inteso come attività materiale sul corpo della persona soggetta ad esso dalla responsabilità per lâ??immediata fase successiva, che ne costituisce, a ben guardare, il radicalmente connesso momento conclusivo, id est un componente delle inscindibili conseguenze; dâ??altronde non Ã" sostenibile che lâ??attore cui Ã" stato esperito lâ??intervento si trovi automaticamente in una situazione di conoscenza scientifica corretta e adeguata tale da poter dedurre anteriormente allâ??istruttoria in modo del tutto specifico lâ??attività del sanitario, così da identificare completamente, fin dal primo atto costituente in jus vocatio, le origini fattuali della â?? pur già lamentata â?? responsabilità di questâ??ultimo â??.

La Suprema Corte rileva che ciÃ²: â??Ã" stato già ben riconosciuto dalla giurisprudenza di questa Suprema Corte; tra gli arresti massimati, infatti, da ultimo Cass. sez. 3, ord. 23 aprile 2024 n. 10901 afferma chiaramente: â??nel giudizio di risarcimento del danno derivato da colpa medica non costituisce inammissibile mutamento della domanda la circostanza che lâ??attore, dopo avere allegato nellâ??atto introduttivo che lâ??errore del sanitario sia consistito nellâ??imperita esecuzione di un intervento chirurgico, nel concludere alleghi, invece, che lâ??errore sia consistito nellâ??inadeguata assistenza postoperatoria, dovendosi considerare il fatto costitutivo, idoneo a delimitare lâ??ambito dellâ??indagine, nella sua essenzialità materiale, senza che le



specificazioni della condotta, inizialmente indicate dallâ??attore, possano avere portata preclusiva, stante lâ??inesigibilità dellâ??individuazione ex ante di specifici elementi tecnico-scientifici, di norma acquisibili solo allâ??esito dellâ??istruttoria e dellâ??espletamento di una c.t.u. (In applicazione del principio, la S.C., in una fattispecie di decesso di un paziente dovuto a shock settico conseguito ad una lesione intestinale, ha rigettato i motivi di ricorso con cui si censurava la sentenza dâ??appello per aver basato il giudizio di responsabilità su un fatto diverso, sia rispetto a quello posto a fondamento della condanna in primo grado â?? diversamente individuando lâ??errore di esecuzione dellâ??intervento, nonostante la mancanza di appello incidentale sul punto â?? sia riguardo a quello dedotto con lâ??atto di citazione, individuando ulteriori profili di responsabilità nella mancata applicazione di drenaggi, dedotta da parte attrice solo in comparsa conclusionale, e nellâ??omessa vigilanza post-operatoria, rilevata solo con lâ??appello incidentale); sulla stessa linea si rinviene la contemporanea Cass. sez. 3, ord. 15 marzo 2024 n.7074; e cfr. pure, anteriormente, Cass. sez. 6-3, ord. 26 luglio 2012 n. 13269 e Cass. sez. 3, 19 maggio 2004 n. 9471â??.

Conclude pertanto per lâ??assenza di alcuna ultrapetizione, come erroneamente dichiarato, invece, dal giudice dâ??appello.

Categoria

1. Focus giuridico

Data di creazione 03 Mar 2025